



Roma, 26 febbraio 2021
Prot. 599/2021/L/ UTILITALIA

Spett.le
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE
DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA


Oggetto: Ordinanza del 15/12/20- NRG 844/20 del Tribunale Civile di Vicenza, Prima Sezione Civile Informazioni parti sociali firmatarie del CCNL dei servizi Ambientali 10 luglio 2016.

Con riferimento alla richiesta di informazioni relative all'art. 17 comma 8 del CCNL dei servizi Ambientali Utilitalia di cui all'Ordinanza del 15/12/2020 di Codesto Tribunale, le Parti stipulanti il richiamato CCNL, UTILITALIA, Confindustra Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative, AGCI e le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, chiariscono quanto segue.

Nel CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 è stata espressamente prevista, all'art. 17 comma 8, la disciplina sulla qualificazione dei tempi necessari allo svolgimento delle operazioni accessorie, quali vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, doccia ecc. in rapporto alla durata dell'orario normale di lavoro, fissata dal contratto stesso in 38 ore settimanali.

Nel merito, il citato comma 8 dell'art. 17 precisa che le operazioni preliminari ed accessorie allo svolgimento delle ordinarie prestazioni di lavoro quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro nonché tutte le altre operazioni accessorie (doccia etc.) da compiersi all'inizio o alla fine del turno di lavoro debbono essere effettuate "oltre la durata dell'orario di lavoro di al comma 1" dell'articolo medesimo, cioè oltre l'orario quotidiano di lavoro nei giorni lavorativi della settimana di 38 ore, "fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative aziendali e per l'utilizzo di specifici DPI".

I tempi per compiere le operazioni suddette si aggiungono quindi alle 38 ore settimanali di lavoro effettivo, ma non danno luogo a retribuzione aggiuntiva, né a titolo di lavoro ordinario né a titolo di lavoro straordinario, in quanto tali tempi, ai termini dell'ultimo periodo del medesimo comma 8, sono stati già "considerati" – e perciò remunerati – nell'ambito della retribuzione complessiva riconosciuta dall'art. 27 del CCNL".



La formulazione in discorso vuole pertanto rendere esplicita la volontà delle Parti di tenere conto dei tempi di vestizione/svestizione e doccia come tempi di lavoro forfettariamente considerati nella quantificazione della retribuzione parametricale riconosciuta ai lavoratori nell'ambito degli aumenti di tale retribuzione intervenuti col rinnovo contrattuale; tanto corrisponde ad una valutazione che le Parti hanno compiuto tempo per tempo nei diversi rinnovi dei CCNL anche precedenti e che può risultare anche implicitamente dal confronto degli aumenti riconosciuti dai rinnovi contrattuali con gli indici inflattivi di riferimento.

Distinti saluti

UTILITALIA

Paolo Giuliano

CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Rosetti Marcello

CONFCOOPERATIVE
f.to Mariano Gambioli

**LEGACOOP PRODUZIONE E
SERVIZI**

Ubaldo Longobardi

A.G.C.I. Servizi

Harold Starbuck

FP-CGIL

Roberto Grazioplene

FIT/CISL

Carlo Angelini

UILTRASPORTI/UIL

Roberto

Mario Chiari

FIADEL

Antonio